



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

(Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 47/2024 del 13 giugno 2024 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 98/2024 del 13 giugno 2024)

Emanato con Decreto Rettorale n. 147/2026, prot. n. 28854 del 31 marzo 2026

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la procedura e le operazioni elettorali per l'elezione del Rettore, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 del vigente Statuto UNICAM, ed in particolare quanto concernente il processo di indizione delle elezioni, acquisizione e verifica delle candidature, qualifica e ruolo svolto dal Decano o Decana.

Art. 2

(Indizione delle elezioni e Ruolo del Decano/a del Direttore Generale e del Responsabile Unico del Procedimento)

1. Agli adempimenti previsti per l'indizione delle elezioni provvede il Decano o la Decana dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento o di rinuncia, chi lo/la segue in ordine di anzianità. La qualifica di Decano dell'Ateneo spetta al professore o la professoressa dell'Università in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari.
2. Il/la Decano/a svolge, nell'ambito del processo elettorale, i seguenti specifici ed unici compiti: indice le elezioni; convoca e presiede l'Assemblea della Comunità universitaria, convoca il corpo elettorale; costituisce e presiede il seggio elettorale, proclama eletto il Rettore all'esito della procedura elettorale.
3. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, il professore o la professoressa che esercita la funzione di Decano/a nella procedura elettorale perde l'eventuale diritto di elettorato passivo.
4. Il/la Decano/a dell'Ateneo, con apposito provvedimento predisposto a cura della struttura amministrativa dell'Ateneo, individuata dal Direttore Generale sulla base dell'organizzazione tecnico-amministrativa vigente, indice le elezioni del nuovo Rettore, fissa la data di svolgimento delle elezioni e convoca il corpo elettorale secondo le tempistiche previste dallo Statuto UNICAM.
5. Il Direttore Generale assume il ruolo di responsabile unico del procedimento elettorale (Responsabile del procedimento) ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990 o provvede, con propria disposizione, alla nomina dello stesso fra i funzionari tecnico-amministrativi dell'Ateneo. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della normativa vigente e in



coerenza con lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo, ha il compito di verificare l'ammissibilità delle candidature e le formalizza tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dalla scadenza del termine della presentazione, mediante proprio provvedimento. Verifica altresì la correttezza dello svolgimento delle procedure tecnico-amministrative che non siano specificatamente attribuite ad altri organi o soggetti.

6. Il provvedimento di indizione delle elezioni del Rettore, che definisce anche le modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature, che dovrà essere fissata almeno 30 giorni prima della data stabilita per le elezioni, viene reso noto mediante:
 - a) pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo;
 - b) pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - c) invio tramite posta elettronica alle Università italiane.
7. Il/la Decano/a, con successivo provvedimento predisposto dalla struttura tecnico amministrativa competente di cui al comma 4, procede alla nomina dei componenti del seggio elettorale.
8. Almeno venti giorni prima delle votazioni viene convocata dal Decano/a l'Assemblea della Comunità universitaria durante la quale i candidati ammessi espongono il proprio programma elettorale. Per lo svolgimento dell'Assemblea è prevista, per tutti i componenti che non possono partecipare in presenza, la possibilità di partecipare tramite collegamento on-line sincrono. Le istruzioni per l'accesso al collegamento on-line devono essere rese note tramite il sito Internet dell'Ateneo e le mailing list istituzionali, almeno tre giorni prima della data di svolgimento predefinita.

Art. 3

(Candidature e programmi)

1. Le candidature, compilate secondo il modello allegato al provvedimento di cui al precedente art. 2 comma 4, corredate dal curriculum vitae del candidato, dal suo programma per il sessennio rettorale e dall'indicazione del Prorettore vicario, sono presentate al/alla Decano/a e possono essere trasmesse via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel provvedimento di indizione delle elezioni, o depositate presso l'ufficio protocollo dell'Ateneo. Per la verifica della data e l'ora di ricezione della candidatura fa fede la relativa registrazione nel registro di protocollo informatico dell'Ateneo. Non possono essere formalizzate candidature oltre il termine predefinito, pena l'esclusione.
2. Al termine della procedura di verifica, di cui all'art.2 comma 5, il Responsabile del procedimento rende noto l'elenco delle candidature ammesse, trasmettendolo formalmente al/alla Decano/a, al Direttore Generale nel caso non sia lo stesso Direttore Generale a rivestire il ruolo di Responsabile del procedimento, e agli stessi candidati. Di tale provvedimento è data comunicazione, altresì, a tutto il corpo elettorale.



3. I curricula e i programmi dei candidati ammessi vengono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo in apposita sezione dedicata alla procedura elettorale.
4. Nel corso dell'assemblea della Comunità universitaria, presieduta dal/dalla Decano/a, i candidati presentano i contenuti dei rispettivi programmi ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, secondo una sequenza determinata dall'ordine alfabetico.
5. L'eventuale ritiro di una candidatura ammessa può avvenire entro e non oltre ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle operazioni di voto di ogni turno elettorale, l'atto viene trasmesso e formalizzato al/alla Decano/a in qualità di Presidente del seggio. L'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato a cura dell'amministrazione e l'informazione viene affissa presso il seggio elettorale.

Art. 4

(Elettorato attivo)

1. A norma dello Statuto, per l'elezione del Rettore hanno diritto di voto:
 - a. il personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;
 - b. il personale tecnico-amministrativo, nella misura indicata nello Statuto vigente dei voti validamente espressi. Ai fini del presente comma, è considerato personale tecnico-amministrativo anche il personale a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di durata almeno biennale;
 - c. gli studenti componenti dei seguenti organi: Senato Accademico, Assemblea delle Rappresentanze, Consiglio di Amministrazione, Comitato Unico di Garanzia, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, Comitato per lo Sport Universitario, Comitato tecnico-scientifico del Sistema Bibliotecario e Museale, Consigli delle Scuole di Ateneo e della School of Advanced Studies. Ai fini del presente comma, specializzandi e dottorandi, presenti negli organi di cui sopra, sono da considerare nella categoria 'studenti'.
2. È escluso dall'elettorato attivo il personale docente e TA che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Art. 5

(Elettorato passivo)

1. A norma dell'art. 15, comma 4, dello Statuto, Il Rettore viene eletto tra i professori/professoressse di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. La cessazione dalla carica del Rettore determina la decadenza dei Prorettori e degli eventuali delegati e



responsabili di obiettivo, ad eccezione del Prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo Rettore.

2. La legittimazione elettorale passiva è riservata ai docenti che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
3. È escluso dall'elettorato passivo il personale docente che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Art. 6

(Elenchi elettori)

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Ogni membro del corpo elettorale può segnalare eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi.
3. Il presidente di seggio, anche durante le votazioni, può effettuare verifiche con la collaborazione degli uffici amministrativi competenti, e, sulla base di tali riscontri, disporre la correzione o integrazione degli elenchi a sua disposizione.

Art. 7

(Funzionamento dei seggi e modalità di voto)

Per il funzionamento del seggio elettorale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 8

(Operazioni di scrutinio e proclamazione)

1. terminate le operazioni di voto, si procede immediatamente alle operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del seggio.
2. Le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali con il relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti per ciascun candidato e delle schede bianche e nulle (inseriti in plichi separati sigillati con la firma del Presidente e del segretario del seggio) verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio. Il Presidente del seggio, dopo avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuando l'eletto.



3. Ai sensi dello Statuto vigente il Rettore è proclamato eletto dal/dalla Decano/a ed è nominato con Decreto del Ministro competente.
4. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli Studi di Camerino.

Art. 9

(Conservazione degli atti)

1. A conclusione delle operazioni di verifica svolte dalla struttura amministrativa dell'Ateneo competente di cui all'art.2 comma 4, tutti gli atti, compresi i provvedimenti adottati dal/dalla Decano/a nell'ambito della procedura elettorale, vengono archiviati, mentre le schede elettorali votate sono conservate limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi. Decorso tale termine e in assenza di ricorsi, la stessa struttura può procedere allo scarto d'archivio delle schede votate.

=====